

Allegato 3

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità di ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione ed diritto allo studio, lo sviluppi delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
- Per disciplina scolastica si intende il complesso dei comportamenti, interni ed esterni all'edificio scolastico, che riguardano il rapporto sociale instaurato, al momento dell'iscrizione, tra l'allievo e le componenti umane della scuola, compagni, docenti, personale tecnico-amministrativo ed ausiliario.
La disciplina ha come scopo la conservazione di un ambiente consono all'azione educativa ed il suo mantenimento è, per larga parte, affidato agli studenti stessi, nella prospettiva dell'autodisciplina che scaturisce dal senso di appartenenza alla collettività e dall'interesse e dalla motivazione alla partecipazione consapevole al processo di istruzione e formazione che avviene nella scuola.

ART. 1 -MANCANZE DISCIPLINARI

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con interventi educativi:

- 1-disturbare la quiete e la serenità della normale vita scolastica non congiuntamente ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose,
- 2-assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza valida giustificazione;
- 3-spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- 4-dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'istituto;
- 5-non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico;
- 6-portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, oggetti di valore e/o pericolosi,

-7-usare il cellulare (le comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi di necessità e non per dimenticanze o per futili motivi);

-8-falsificare le firme; dichiarare il falso;

-9-non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto;

-10-danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali:

-11-offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico, o i compagni;

-12-ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.

ART. 2 - ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Costituiscono attenuanti:

- l'involontarietà in quanto compatibile con l'infrazione;
- il mancato controllo emotivo connesso alla brevità dell'infrazione ed all'età dello studente;
- la situazione di handicap;
- l'immediato e leale riconoscimento dell'infrazione e della sua gravità;
- la provocazione ricevuta.

Costituiscono aggravanti:

- la recidiva;
- le circostanze dell'infrazione, fra le quali l'aver commesso e/o omesso l'azione nei laboratori, durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali;
- il carattere di gruppo dell'infrazione.

ART. 3 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Con l'applicazione della riforma scolastica, tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento nella scheda di valutazione.

ART. 4 - INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI DISCIPLINARI

I Richiamo orale, fino a due mancanze per i comportamenti da 1 a 6	Da parte dell'insegnante anche di classe diversa.
II Comunicazione scritta alla famiglia tramite libretto scolastico/diario, alla terza mancanza per i comportamenti da 1 a 6	Da parte dell'insegnante anche di classe diversa.
III Comunicazione scritta alla famiglia ed annotazione sul registro di classe, dopo la terza mancanza per i comportamenti da 1 a 6 e dopo la prima mancanza per i comportamenti da 7 a 12	Da parte dell'insegnante anche di classe diversa.
IV Temporanea sospensione	Da parte dell'insegnante con

dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico.	comunicazione scritta alla famiglia ed annotazione sul registro di classe.
V Sospensione dell'intervallo con permanenza in classe sorvegliata e comunicazione scritta alla famiglia.	Da parte dell'insegnante interessato con informazione al coordinatore di classe e comunicazione alla famiglia. L'intervento deve essere riportato sul registro di classe.
VI Convocazione della famiglia per un colloquio (intervento previsto anche dopo la terza comunicazione scritta)	Nei casi valutati dal docente meno gravi, la convocazione è fatta direttamente dall'insegnante, previa informazione al coordinatore di classe, mentre nei casi più gravi da I Dirigente scolastico.
VII Sospensione da uno a tre giorni o da attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione.	La sanzione viene decisa dal Dirigente scolastico su proposta del docente che, a sua volta, avrà acquisito una dichiarazione scritta con il parere dei colleghi del Consiglio di Classe. La famiglia ha diritto ad essere ascoltata prima che venga decisa la sanzione.
VIII Sospensione da quattro a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.	La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di Classe con la presenza di tutti i docenti e del Dirigente scolastico e previa audizione

	dell'alunno e dei genitori.
IX In caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento.	Il risarcimento è stabilito dal Dirigente scolastico.
X In caso di utilizzo improprio, ritiro del cellulare che verrà riconsegnato esclusivamente al genitore.	L'insegnante consegna il cellulare al Dirigente scolastico.

Le sanzioni di cui ai punti V –VII – VIII – IX potranno essere convertite in attività in favore della comunità scolastica; il Coordinatore di Classe deve illustrare ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sociale sostitutiva.

Anche per gli interventi educativi di cui ai punti I – II – III –IV – V la famiglia può richiedere un colloquio chiarificatore con il docente interessato.

ART. 5 - ORGANI COMPETENTI

L'istruttoria di ogni procedimento disciplinare è di competenza del Dirigente scolastico.

Fanno parte dell'istruttoria la ricezione del rapporto sull'infrazione, gli accertamenti, l'eventuale avvio del procedimento, la contestazione degli addebiti e la relazione eventuale all'organo competente ad irrogare la sanzione.

Sono competenti:

- i Docenti per le sanzioni di cui ai punti I – II – III – IV – V - VI
- il Dirigente scolastico per le sanzioni di cui ai punti VI – VII- VIII- IX – X
- il Consiglio di classe con il Dirigente scolastico per le sanzioni di cui ai punti VII – VIII

Le sedute del Consiglio di classe per la finalità del presente titolo, poiché trattano di persone, sono riservate ai soli docenti e vige l'obbligo del segreto d'ufficio per tutti i componenti stessi. Il verbale ed ogni altro atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzarne la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa.

ART. 6-RICORSI –IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari di cui al punto VIII dell'Art. 4 è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazioni ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

-ART. 7 - ORGANO DI GARANZIA

Al fine di esaminare i ricorsi in tema di sanzioni disciplinari di cui al punto VIII dell'Art. 4, è istituita una commissione di garanzia ai sensi del DPR n. 249/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Essa è costituita da:

- due Genitori della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto
- 2 Docente designato dal Consiglio di Istituto
- il Dirigente Scolastico

Nella prima seduta vengono designati il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione. L'istruttoria dei ricorsi è compito del Dirigente scolastico che presenta alla commissione una relazione dettagliata corredata da un suo parere motivato. Le decisioni della commissione, se difformi dal succitato parere, devono essere adeguatamente motivate.

Il Dirigente scolastico non partecipa alle sedute della commissione; ne riceve gli atti per dare ad essi esecutività, previo controllo di legittimità. Qualora ritenga di cogliere elementi di illegittimità o carenza e/o illogicità di motivazione rinvia gli stessi atti al Presidente affinché l'organo riesamini la procedura e le decisioni assunte. Nel caso in cui permangano, a giudizio del Dirigente scolastico, elementi di illegittimità, lo stesso capo di istituto può rimettere gli atti all'Ufficio Scolastico Provinciale.

In caso di incompatibilità fra il ricorrente ed un membro della commissione è ammessa la sostituzione dello stesso con un membro supplente tratto dagli organi prima indicati.

Al fine di semplificare le procedure, avverso le sanzioni che prevedano risarcimento dei danni o allontanamento dall'istituzione scolastica, è ammesso reclamo al Dirigente scolastico da parte del genitore o dal legale rappresentante dell'allievo.